

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA N.	2/2015
TITOLO	2014.1.10.4
	2012.1.10.757
LEGISLATURA	IX

Il giorno 16 gennaio 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA	Presidente
MARINA CAPORALE	Vicepresidente
MAURO RAPARELLI	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: INTEGRAZIONE - CORREZIONE ERRORE MATERIALE LIQUIDAZIONE IMPORTO DI CUI ALLA DELIBERA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA N. 63/2014 TRA X / FASTWEB X E TELECOM ITALIA X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6377 - 527.6597

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Visto lo "*Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

Vista la delibera di definizione della controversia in oggetto (n. 63/2014), regolarmente comunicata alle parti;

Vista l'e-mail dello Studio legale X (prot. AL.2014.46995);

Visti gli atti del procedimento titolo n. 1.10.21/757;

Viste la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del Servizio, dott.ssa Primarosa Fini (NP.2014.2174)

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 16 gennaio 2015;



A voti unanimi

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

A seguito dell'adozione della delibera di definizione della controversia n. 63/2014, regolarmente trasmessa e ricevuta dalle parti, lo Studio legale X, per conto dell'X presentava una e-mail (prot. AL.2014.46995), in data 30 dicembre 2014, con la quale rilevava un errore materiale in ordine al calcolo dell'indennizzo di cui a pag. 5, punto 1 della delibera 63/2014 del Corecom dell'Emilia-Romagna, nonché un refuso a pag. 3, punto 3 e nel dispositivo a pag. 7 punto 1 della stessa delibera.

In primo luogo, si rileva l'effettività dell'errore materiale, in quanto a pag. 5 punto 1 della richiamata delibera veniva riconosciuto erroneamente l'indennizzo di euro 1.185,00 (millecentottantacinque/00) derivante dal calcolo di euro 5,00 x 237 giorni di disservizio (cioè dal 27/10/2010 al 20/06/2011), anziché di euro 2.370,00 (duemilatrecentosettanta/00). La corretta quantificazione dell'indennizzo, infatti, discende dal calcolo di euro 10 x 237 giorni di disservizio, in quanto occorre prendere in considerazione la natura business dell'utenza, che conduce a raddoppiare l'indennizzo giornaliero di euro 5,00 (cinque/00). Si ritiene opportuno, quindi, procedere a riconoscere in favore dell'istante l'importo residuo pari ad euro 1.185,00 (millecentottantacinque/00).

In secondo luogo, si rileva l'effettività del refuso a pag. 3, punto 3 e nel dispositivo a pag.7 punto 1 della stessa delibera in cui è stato erroneamente indicato il periodo considerato ai fini dello storno della posizione debitoria e/o al rimborso delle somme pagate in eccedenza di tutte le fatture emesse da Fastweb. L'arco temporale corretto ai fini della determinazione di cui sopra è riferito al periodo ricompreso tra il 27/10/2010 e il 01/07/2011.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa formulato dal Segretario del Comitato regionale per le Comunicazioni, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE:

Ad integrazione della delibera di definizione n. 63/2014 e in accoglimento del rilievo di cui alla e-mail (prot. AL.2014.46995) si dispone:

1. La rettifica del periodo considerato ai fini dello storno e/o rimborso delle fatture emesse da Fastweb di cui a pag. 3, punto 3 e nel dispositivo a pag.7 punto 1 della delibera 63/2014, da intendersi 27/10/2010 - 01/07/2011;



2. Il pagamento da parte di Fastweb S.p.a. in favore dell'istante di euro 1.185,00 (millecentottantacinque/00) a titolo d'integrazione dell'indennizzo già riconosciuto con delibera n. 63/2014, per le ragioni indicate in motivazione.
3. La società Fastweb X è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Il Segretario

Dott.ssa Primarosa Fini

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza

